



POLITICA DELLA DSC SUI DIRITTI UMANI: PER UNA VITA IN DIGNITÀ

Concretizzare i diritti dei poveri

POLITICA DELLA DSC
SUI DIRITTI UMANI:
PER UNA VITA
IN DIGNITÀ
Concretizzare i diritti dei poveri

Editore:
Direzione dello Sviluppo e della
Cooperazione (DSC)
Dipartimento federale degli Affari esteri
(DFAE)
3003 Berna
www.deza.ch

Ordinazioni:
Centro di distribuzione della DSC
Tel. + 41 31 322 44 12
Fax + 41 31 324 13 48
E-mail info@deza.admin.ch

Concezione:
Integral Lars Müller, Baden

Illustrazioni:
KEYSTONES

Grafica
Etter grafik+co, Zurigo

Coordinazione
Divisione Governance, DSC
governance@deza.admin.ch

© DSC 2006
Disponibile anche in francese, inglese,
russo, spagnolo e tedesco

POLITICA DELLA DSC SUI DIRITTI UMANI: PER UNA VITA IN DIGNITÀ


Concretizzare i diritti dei poveri

- 1** QUAL È IL RAPPORTO TRA I DIRITTI UMANI E LO SVILUPPO?
 - Impegni della Dichiarazione del Millennio a favore dei diritti umani, della democrazia e della good governance
 - Qual è il quadro internazionale in materia di diritti umani?

- 2** L'IMPEGNO DELLA DSC A FAVORE DEI DIRITTI UMANI
 - Politica estera della Svizzera: promozione dei diritti umani e lotta contro la povertà
 - Gli obiettivi della DSC

- 3** ORIENTAMENTI STRATEGICI – UN APPROCCIO ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO BASATO SUL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
 - Integrare i principi dei diritti umani
 - Abilitare le persone a far valere i propri diritti e permettere a coloro che hanno degli obblighi di assumerli
 - Settori e metodi d'intervento

- 4** MISURE DI ATTUAZIONE – RUOLI E RESPONSABILITÀ



POLITICA DELLA DSC SUI DIRITTI UMANI: PER UNA VITA IN DIGNITÀ

Concretizzare i diritti dei poveri

«Il mondo deve promuovere congiuntamente cause quali la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani, perchè l'umanità non potrà godere dello sviluppo senza la sicurezza, e di entrambi senza il rispetto per i diritti umani.»

Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite: In una maggiore libertà: verso sviluppo, sicurezza e diritti umani per tutti, marzo 2005

Nel 1997, la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) si è impegnata a integrare sistematicamente i diritti umani nelle sue attività e ha emesso delle direttive volte ad assistere il suo personale ed i partner. Da allora, la DSC ha avviato un vasto spettro d'attività. Il presente documento si fonda sull'esperienza acquisita, sulle nuove tendenze delineatesi nell'ambito della comunità internazionale, e riassume i principali elementi dell'approccio della DSC in materia di diritti umani.

1 QUAL È IL RAPPORTO TRA I DIRITTI UMANI E LO SVILUPPO ?

Da una decina d'anni a questa parte, lo sviluppo e i diritti umani vanno di pari passo. I diritti economici, sociali, civili e politici sono progressivamente maggiormente integrati nella lotta contro la povertà, nello sviluppo incentrato sull'essere umano, nella prevenzione dei conflitti e nelle questioni di sicurezza internazionale, segnatamente nella promozione della sicurezza umana. La Dichiarazione del Millennio ha ribadito l'importanza della promozione e della tutela dei diritti umani per la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile, il che è messo in evidenza dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio. (cfr. riquadro 1). Uno sviluppo economico e sociale armonioso e razionale richiede sistemi politici e giuridici fondati sulla non discriminazione, sulla partecipazione, sulla responsabilizzazione e sullo Stato di diritto sia a livello internazionale che nazionale. Questi principi della *good governance* sono contenuti nel quadro internazionale relativo ai diritti umani. (cfr. riquadro 2).

Se è vero che l'attuazione dei diritti dell'uomo spetta principalmente agli Stati, sempre più imprese private prendono coscienza delle loro responsabilità (legali, etiche e commerciali) legate ai diritti umani nell'ambito delle loro operazioni e attività. Avviata dal Segretario Generale dell'ONU, l'iniziativa relativa al «Patto mondiale» riunisce centinaia d'impresе di tutto il mondo, organizzazioni internazionali della società civile e di protezione dei lavoratori che s'impegnano a diffondere ed applicare dieci principi universali nell'ambito dei diritti umani, del diritto dei lavoratori, dell'ambiente e della lotta contro la corruzione.

Riquadro 1:

Impegni della Dichiarazione del Millennio a favore dei diritti umani, della democrazia e della *good governance*

- Rispettare e difendere pienamente la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani.
- Adoperarsi per la piena protezione e promozione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per tutti nel mondo intero.
- Consolidare la capacità di tutte le nazioni di mettere in pratica i principi e le pratiche della democrazia e del rispetto dei diritti umani, tra cui i diritti delle minoranze.
- Combattere tutte le forme di violenza contro le donne, e tradurre in realtà la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne.
- Assumere provvedimenti per garantire il rispetto per i diritti umani dei migranti, e la loro protezione, dei lavoratori migranti e delle rispettive famiglie, per eliminare il crescente numero di atti di razzismo e xenofobia sempre più frequenti in numerose società e per promuovere una maggiore armonia e tolleranza in tutte le società.
- Lavorare collettivamente a favore di processi politici più inclusivi, consentendo una reale partecipazione di tutti i cittadini in ogni nazione.
- Assicurare ai media libertà di svolgere il proprio fondamentale ruolo e il diritto del pubblico di avere accesso all'informazione.

www.ohchr.org/english/law/

Qual è il quadro internazionale in materia dei diritti umani?

Durante gli ultimi 50 anni, il sistema dei diritti umani si è trasformato in un insieme di diritti e d'obblighi vincolanti, consacrati a livello internazionale da vari protocolli e convenzioni nonché dal diritto consuetudinario. Sei di sette convenzioni fondamentali sono state ratificate dalla maggior parte degli Stati di tutte le regioni del mondo. Gli Stati parte hanno pertanto accettato liberamente di rispettare, tutelare e realizzare i diritti umani. I progressi nell'attuazione del quadro normativo viene monitorato tramite vari meccanismi internazionali ai quali partecipano Stati, organizzazioni internazionali, tribunali, comitati di esperti e ONG.

Tutti riconoscono oramai il valore e l'importanza dei diritti umani nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. I diritti umani fanno parte delle strategie volte a lottare contro la povertà, circostanza che comporta l'esclusione sociale, politica ed economica, e ad assecondare la lotta per la giustizia sociale sia a livello nazionale che internazionale. Nel definire i diritti fondamentali, i ruoli e le responsabilità, i diritti umani aggiungono una dimensione essenziale alle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo (cfr. riquadro 3). Sul piano dell'analisi, i diritti umani mettono in evidenza le cause profonde e le dinamiche della povertà; inoltre possono guidare l'operato dei governi, della società civile e dei donatori.

Le agenzie di sviluppo dell'ONU hanno iniziato ad integrare esplicitamente gli aspetti relativi ai diritti umani nei loro programmi, adottando un approccio alla cooperazione allo sviluppo imperniato sul rispetto dei diritti dell'uomo (cfr. riquadro 4). Un approccio identico è stato adottato da numerose agenzie bilaterali e da ONG locali ed internazionali.

Riquadro 2:

**Quadro internazionale
in materia dei diritti umani**

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del 1948 (UDHR)

Le sette convenzioni fondamentali sono:

- Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, del 1966 (ICESCR, ratificato da 151 Stati)*
- Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 1966 (ICCPR, ratificato da 154 Stati)
- La Convenzione internazionale sull'eliminazione della discriminazione razziale, del 1965 (CERD, ratificata da 170 Stati)
- La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di Discriminazione nei confronti della Donna, del 1979 (CEDAW, ratificata da 180 Stati)
- La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 1984 (CAT, ratificata da 139 Stati)
- La Convenzione sui diritti del fanciullo, del 1989 (CRC, ratificata da 192 Stati)
- La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, del 1990 (ratificata da 34 Stati)

Del quadro internazionale in materia dei diritti umani fa parte anche l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la quale ha elaborato una serie di trattati che definiscono norme e standard a tutela dei diritti dei lavoratori. Oltre a ciò, la Corte penale internazionale è competente per quanto riguarda la responsabilità individuale in merito alle violazioni massive dei diritti umani, segnatamente per i «crimini contro l'umanità».

(* stato delle ratificazioni nel 2005)

www.ohchr.org/english/law/

Riquadro 3:

I diritti fondamentali dell'uomo sono:

- Il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona
- Il diritto all'uguaglianza di trattamento e alla non discriminazione
- Il diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica
- Il diritto ad un tenore di vita, sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della propria famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario e all'abitazione
- Il diritto di godere del più alto livello di salute fisica e mentale possibile
- Il diritto al lavoro ed a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
- Il diritto all'istruzione
- Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Il diritto alla libertà di opinione, di espressione, di associazione e il diritto di partecipare al processo politico
- Il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità
- Il diritto di essere tutelato contro interferenze nella vita privata e nella famiglia
- Il diritto di essere protetto da qualsiasi forma di schiavitù o di servitù
 - Il diritto ad un processo equo, di essere tutelato contro l'arresto e la detenzione arbitrari
 - Il diritto di essere tutelato contro la tortura nonché contro trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti

Riquadro 4:

Accordo relativo alla *Percezione Comune dell'ONU* di un approccio della cooperazione allo sviluppo basato sui diritti umani (*UN Common Understanding*)

1. I programmi di cooperazione in materia di sviluppo, le politiche e l'assistenza tecnica debbono mirare a promuovere i diritti umani contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani negli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani.
2. Le norme relative ai diritti umani contenute nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli altri strumenti internazionali pertinenti, nonché i principi che ne derivano, orientano i programmi di cooperazione in materia di sviluppo in tutti i settori e in tutte le fasi del processo programmatico.
3. La cooperazione allo sviluppo contribuisce a potenziare la capacità di coloro che hanno degli obblighi ad assumerli e/o la capacità delle persone a far valere i propri diritti.
4. I principi relativi ai diritti umani identificati in questo accordo relativo alla *Percezione Comune* sono: l'universalità e l'inalienabilità; l'indivisibilità; l'interdipendenza e l'interrelazione; l'uguaglianza e la non discriminazione; la partecipazione e l'inclusione; la responsabilizzazione e lo Stato di diritto.

2 L'IMPEGNO DELLA DSC A FAVORE DEI DIRITTI UMANI

Politica estera della Svizzera: promozione dei diritti umani e lotta contro la povertà

Secondo la Costituzione, la politica estera della Svizzera deve promuovere i diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia nonché aiutare le popolazioni nel bisogno e lottare contro la povertà nel mondo. Nel 1997, la DSC è stata fra i primi donatori bilaterali ad adottare direttive sui diritti umani nella cooperazione allo sviluppo, secondo le quali i diritti umani sono al contempo mezzo e fine della cooperazione allo sviluppo. La strategia della DSC per il 2010, adottata nel 2000, fa della «Good Governance» – diritti umani compresi – una delle priorità tematiche. A livello politico e nei paesi partner, la DSC ha appoggiato numerosi interventi finalizzati alla promozione e alla tutela di diversi aspetti dei diritti umani (cfr. riquadro 5).

Riquadro 5:

Le attività recenti della DSC volte alla promozione e alla tutela di diversi aspetti dei diritti umani nella definizione delle orientazioni generali e nella programmazione:

- La DSC, nel lottare contro la discriminazione, ha promosso la parità tra donne e uomini, la partecipazione delle minoranze e l'empowerment dei gruppi emarginati.
- La politica della DSC in favore della parità tra donne e uomini si riferisce espressamente ai diritti delle donne ed alla Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione nei confronti della Donna (CEDAW).
- La promozione dei diritti umani costituisce una parte precipua dei programmi in materia di *good governance* della DSC. Quest'ultima è impegnata in numerosi progetti che si concentrano sulla promozione e la tutela dei diritti civili e politici, quali gli interventi a favore dello Stato di diritto e dell'accesso alla giustizia, oppure le iniziative volte alla promozione della democrazia e dei media.
- Le politiche relative all'HIV/Aids ed alla Salute fanno esplicitamente della salute un diritto umano, ciò che porta a lottare contro la discriminazione delle persone affette dall'HIV/Aids e ad evidenziare il diritto alla parità di accesso ai servizi sanitari di base. La nuova strategia della DSC relativa alla problematica dell'approvvigionamento idrico, mette in primo piano l'approccio basato sui diritti.
- Nei forum internazionali e multilaterali dedicati allo sviluppo, la DSC ha contribuito alla sensibilizzazione sulle problematiche legate ai diritti umani, ad esempio partecipando all'elaborazione delle direttive volontarie relative al diritto all'alimentazione e promuovendo un approccio incentrato sui diritti umani nelle organizzazioni dell'ONU.

Gli obiettivi della DSC

Sulla base delle direttive del 1997 e tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti a livello internazionale e dell'esperienza acquisita dalla DSC nell'ambito dei programmi multilaterali e bilaterali, la presente dichiarazione d'orientazione ribadisce l'impegno della DSC a favore dell'integrazione sistematica degli aspetti relativi ai diritti umani nel contesto della cooperazione allo sviluppo.

La DSC intende:

- Integrare i diritti umani nella sua concezione multi-dimensionale dell'eliminazione della povertà. La discriminazione e l'esclusione contribuiscono alla povertà, in quanto impediscono ai gruppi emarginati l'accesso ai diritti, alle risorse economiche e alle opportunità, ai mercati e ai servizi pubblici, e li escludono dal potere e dalla presa di decisioni.
- Favorire la dignità umana dei poveri e dei gruppi emarginati. La lotta contro l'esclusione economica, sociale e politica dei suddetti gruppi deve basarsi sulle norme e sui principi formulati nel quadro internazionale relativo ai diritti umani.
- Promuovere l'*empowerment* delle persone prive di mezzi e la loro partecipazione attiva nel processo di sviluppo. I beneficiari agiscono quindi da cittadini attivi e titolari di diritti, godendo di questi diritti in maniera responsabile e senza discriminazione.
- Rafforzare la responsabilizzazione degli attori statali a tutti i livelli e la loro capacità di rispettare, tutelare e realizzare i diritti degli individui e dei gruppi, definiti nel quadro internazionale dei diritti umani. Questo aspetto è particolarmente importante quando si lavora con Stati fragili dove la volontà politica e/o le capacità fanno difetto.
- Servirsi dei trattati vincolanti sui diritti umani e degli strumenti liberamente adottati dalla maggior parte dei donatori e dei paesi partner quale base comune legittima a favore di un partenariato attivo e di un dialogo politico sia a livello bilaterale che multilaterale.

3 ORIENTAMENTI STRATEGICI – UN APPROCCIO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO BASATO SUI DIRITTI UMANI

Al fine di onorare questo impegno, la DSC intende adottare un approccio fondato sui diritti umani: questo implica, partendo dalle norme stabilite nel quadro internazionale sui diritti umani, integrare i principi dei diritti umani nelle proprie politiche e programmi, nonché abilitare le persone a far valere i propri diritti e rinforzare i detentori di obblighi affinché possano assumerli.

● Integrare i principi dei diritti umani

Con i suoi partner governativi e non, la DSC intende integrare i principi dei diritti umani nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo, tanto a livello multilaterale che bilaterale. I seguenti principi rappresentano valori inscindibili della dignità umana e costituiscono le fondamenta del quadro internazionale dei diritti umani:

- **Uguaglianza e non discriminazione:** le politiche, i programmi e la prassi non devono aggravare intenzionalmente o involontariamente le disparità sociali, politiche ed economiche; essi devono invece contribuire consapevolmente a promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione;
- **Partecipazione, abilitazione ed emancipazione:** le attività hanno quale obiettivo di permettere agli individui di partecipare pienamente ai processi decisionali che influiscono sulla loro vita, e di rendere le istituzioni statali capaci di rispondere alle opinioni espresse e di arbitrare i conflitti d'interesse nel rispetto dei diritti umani.
- **Responsabilizzazione e stato di diritto:** i diritti umani associano la partecipazione e l'*empowerment* dei titolari di diritti alle responsabilità delle autorità pubbliche ad assumere i loro obblighi nell'ambito dei diritti umani. La DSC rafforzerà in modo particolare i meccanismi di responsabilizzazione tanto a livello nazionale che locale;
- **Indivisibilità e universalità:** i diritti umani appartengono a tutti e nessun diritto è superiore ad un altro; la realizzazione di un diritto dipende prevalentemente da altri diritti interconnessi. Sebbene la definizione di politiche richieda di dare la precedenza a taluni obiettivi e la realizzazione dei diritti umani debba avvenire in modo progressivo, la DSC prenderà parte a processi di sviluppo che evitano di mettere a rischio qualsiasi diritto umano, non barattando mai un diritto con un altro.

La definizione astratta dei diritti umani lascia ampio spazio all'interpretazione e alla concretizzazione con il debito riguardo al contesto culturale specifico. La DSC attuerà strategie miranti a promuovere e a rispettare l'identità culturale e la diversità dei paesi partner, nell'intento di assicurare tutti i diritti e le libertà fondamentali per ciascun individuo e ovunque.

Abilitare le persone a far valere i propri diritti e permettere ai detentori di doveri di assumerli

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, la DSC promuoverà l'*empowerment* delle persone affinché siano in grado di far valere i propri diritti e rinforzerà la capacità dei detentori di doveri ad assumere i loro obblighi in materia di diritti umani:

- **Titolari di diritti:** i diritti umani traducono i bisogni fondamentali in diritti e responsabilità; questo cambia lo statuto dei beneficiari dell'assistenza allo sviluppo, i quali diventano titolari di diritti che conoscono i loro diritti e prendono coscienza delle loro responsabilità. Sulla base delle priorità specifiche dei poveri e dei gruppi emarginati, la DSC promuoverà il loro accesso al processo decisionale, ai servizi pubblici e alla giustizia così come alle risorse economiche e alle opportunità;
- **Detentori di doveri:** secondo il quadro internazionale, l'attuazione dei diritti umani spetta principalmente agli Stati; le autorità pubbliche (parlamenti, governi, tribunali) centrali e decentralizzate hanno obblighi complessi in materia di diritti umani. Il settore privato – ed i cittadini in generale – possono anch'essi assumere una parte di questa responsabilità, specialmente dove il settore privato agisce per conto dello Stato oppure dove il quadro legale nazionale contempla l'obbligo dello Stato di proteggere i gruppi vulnerabili dai soprusi.



● Settori e metodi d'intervento

• **Approcci settoriali e trasversali**

La DSC ha già esplorato diverse vie e metodi – tanto a livello delle politiche che operativo – per abilitare le persone a far valere i propri diritti e rinforzare le capacità dei detentori di doveri. La DSC continuerà a lavorare a due livelli:

- approccio settoriale quale parte delle attività di *good governance* nei paesi partner, attraverso azioni specifiche miranti a promuovere il rispetto, la tutela e la realizzazione dei diritti umani; queste attività vengono debitamente coordinate con la Divisione Politica IV;
- approccio trasversale che integra i diritti umani nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche globali e settoriali, nelle strategie riguardanti i vari paesi nonché nei programmi e progetti individuali.

• **Adozione a vari livelli dell'approccio basato sui diritti umani**

- a *livello normativo*, la DSC si appoggerà sul quadro e sui principi normativi dei diritti umani. La filosofia e la terminologia relative ai diritti umani verranno prese in considerazione nella definizione dei grandi orientamenti, dei traguardi, degli obiettivi e dei risultati delle politiche e dei programmi in tutti i settori di attività. Questo significa, ad esempio, che gli obiettivi relativi all'armonizzazione dell'aiuto, al partenariato internazionale ed all'efficacia dell'aiuto, terranno conto dei principi dei diritti umani.
- a *livello analitico*, la DSC includerà i diritti umani ed il loro monitoraggio. Le questioni relative ai diritti umani ed i problemi di diritti umani verranno affrontate analizzando il contesto e l'effetto delle attività della DSC. Le analisi dei meccanismi di monitoraggio dei diritti umani saranno sistematicamente prese in considerazione.
- a *livello operativo*, la DSC seguirà l'approccio basato sui diritti umani, segnatamente:
 - la lotta contro la discriminazione, l'esclusione e l'abuso di potere diventerà un obiettivo di tutti i processi di sviluppo;
 - l'accento posto sull'abilitazione dei detentori di diritti e sul rafforzamento dei detentori di doveri può cambiare la percezione della DSC per quanto riguarda i partner idonei, i metodi di lavoro e il dialogo bilaterale;
 - La responsabilizzazione e l'appropriazione nazionale verranno incoraggiate rafforzando gli attori locali e nazionali responsabili dei programmi;
 - Gli standard in materia di diritti umani fungeranno da fondamento nello sviluppare obiettivi misurabili, atti a valutare i progressi dello sviluppo. Nel monitorare e valutare i progressi e l'impatto della cooperazione allo sviluppo, la DSC poggerà su questi standard.



• **Lavorare con partner diversi**

- La DSC si servirà del quadro internazionale dei diritti umani quale base di legittimazione per i dialoghi sulle politiche con gli Stati partner e le istituzioni. Nel definire i propri obiettivi ed i campi d'applicazione, la DSC coopererà con altri attori che partecipano alla formulazione della politica estera della Svizzera. La DSC manterrà una stretta coordinazione con la Divisione Politica IV, la quale è la principale responsabile della politica internazionale in materia di diritti umani e si concentra, tra l'altro, sullo sviluppo normativo e sui meccanismi di monitoraggio internazionali, sulla lotta contro la tortura e nei dialoghi sui diritti dell'uomo in determinati paesi.
- I *governi dei paesi partner* sono i principali responsabili dell'applicazione dei diritti umani nonché dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche di sviluppo nei rispettivi paesi. In stretta cooperazione con gli altri servizi competenti dell'amministrazione svizzera, la DSC fornirà in particolare assistenza al rafforzamento delle autorità pubbliche sia a livello nazionale che decentralizzato.
- Le *istituzioni multilaterali* affrontano in misura crescente le problematiche relative ai diritti umani nell'ambito delle loro attività di cooperazione. La DSC appoggia finanziariamente un certo numero d'agenzie dell'ONU e partecipa attivamente ai rispettivi organi dirigenti. Le agenzie dell'ONU stanno procedendo all'applicazione dell'accordo di *Percezione Comune*; la DSC seguirà attentamente e sistematicamente questi sforzi nei vari organi dirigenti. Essa aborderà in modo più sistematico le problematiche relative ai diritti umani ed alla lotta contro la povertà in seno alle istituzioni finanziarie internazionali, allo scopo di promuoverne l'integrazione nelle loro attività.
- Rinforzando le capacità della *società civile*, in Svizzera e negli Stati partner, la DSC s'impegnerà ad appoggiare gli individui ed i gruppi vulnerabili nel concretizzare i loro diritti e nella loro partecipazione e cooperazione costruttiva con i governi nell'elaborazione delle politiche di sviluppo.
- *Settore privato*: quando si lavora in partenariato col settore privato, è necessario prendere in considerazione le responsabilità di quest'ultimo per quanto riguarda gli standard dei diritti umani.

4 MISURE DI ATTUAZIONE – RUOLI E RESPONSABILITÀ

La direzione della DSC è responsabile globalmente dell'attuazione e del monitoraggio dell'integrazione dei diritti umani nelle attività della DSC, le politiche a favore dei diritti umani verranno implementate diversamente, in funzione della ripartizione interna delle responsabilità organizzative.

- **Gli strumenti** saranno adattati nell'intento d'integrare sistematicamente i diritti umani in tutti i livelli di attività della DSC. Le difficoltà ed i rischi legati all'attuazione del nuovo approccio saranno analizzati e verranno sviluppati metodi e mezzi al fine di affrontarli. I ruoli e le responsabilità verranno precisati nell'intento di permettere un'attuazione coerente a favore dei diritti umani nell'ambito degli strumenti e dei metodi di lavoro della DSC.
- Verrà stabilita una **strategia di comunicazione** per sensibilizzare le unità della DSC in merito ai diritti umani e alle implicazioni che ne derivano nel lavoro. Ciò include la redazione e la traduzione di documenti sull'aggiornamento della politica, di *working paper*; di domande ricorrenti, di opuscoli sui diritti umani per gli addetti ai lavori.
- Si studieranno e stabiliranno **sinergie e legami** con le altre priorità e politiche della DSC (p. es. i diritti umani nell'ambito della promozione dell'accesso ai servizi pubblici quali le cure mediche e l'accesso all'acqua potabile, e la prevenzione dei conflitti) e con gli altri attori dell'amministrazione svizzera.
- La **capacità della DSC** di comprendere e promuovere i diritti umani verrà rafforzata. Verrà fatto tesoro con maggiore coerenza dell'esperienza acquisita, in modo da trarre il maggiore profitto possibile dagli insegnamenti in precisi contesti locali. La formazione verrà adeguata in funzione delle necessità dei partecipanti.
- Verrà elaborato un **piano d'azione** allo scopo di accertare le sfide e i progressi compiuti in materia d'integrazione dei diritti umani nelle attività della DSC; quest'ultimi saranno oggetto di una **valutazione periodica**.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama la presente Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti

che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11 Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13 Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14 Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15 Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16 Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17 Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27 Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciate in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciate.

www.unhchr.ch/udhr/index.htm

